

BGer 9C 757/2016 vom 10. Februar 2017

Bundesgericht, 2017-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_757_2016

FR: TF 9C 757/2016 du 10 février 2017

IT: TF 9C 757/2016 del 10 febbraio 2017

Regeste

Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità) | Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il cui mancato rispetto conduce all' inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2

L'oggetto della lite concerne il diritto della ricorrente a una rendita dell'assicurazione invalidità di 3/4 con il grado del 60% a decorrere dal 25 marzo 2014 e continua. Considerate le censure sollevate, controversa è la valutazione delle affezioni di natura psichiatrica, sia in relazione alla loro diagnosi che alla ripercussione sull'analisi della capacità lavorativa. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 3

Fondandosi sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare SAM del 6 novembre 2014 e del suo complemento del 24 marzo 2015 - i cui contenuti sono stati confermati dal Servizio medico Regionale (SMR) dell'UAI nel rapporto finale del 10 novembre 2014 (doc. AI 73), confermato il 1° aprile 2015 e il 15 settembre 2015 - e considerata la valutazione del 5 giugno 2015 del consulente in integrazione professionale dell'UAI, la Corte cantonale ha confermato la decisione dell'UAI che ha riconosciuto un diritto a una rendita d'invalidità

temporanea, segnatamente una rendita intera dal 1° agosto 2013 al 28 febbraio 2014 e una mezza rendita dal 1° marzo al 31 maggio 2014.

E. 4.1

La ricorrente contesta essenzialmente alla Corte cantonale di aver optato per le conclusioni a cui sarebbe giunto il perito SAM dott. B. _____ sulle sue affezioni d'ordine psichiatrico, sia per quanto attiene alla diagnosi che per la definizione dell'incapacità lavorativa derivante. A suo dire i diversi rapporti medici del curante dott. C. _____ rifletterebero "senz'altro" meglio la sua condizione psichiatrica, considerato che ha avuto modo di monitorarla e osservarla per lungo tempo. La ricorrente ritiene altresì che il Tribunale cantonale, preso atto delle divergenze diagnostiche, avrebbe perlomeno dovuto porsi la questione di un nuovo accertamento medico per la verifica della patologia e della sua influenza sulla capacità lavorativa.

E. 4.2

Tali censure non sono fondate, considerato che per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1). Spetta alla ricorrente dimostrare che l'apprezzamento del giudice cantonale è manifestamente inesatto, rispettivamente arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF) e non compete al Tribunale federale procedere nuovamente all'apprezzamento delle prove amministrative (cfr. fra tante, sentenza 9C_482/2016 del 22 dicembre 2016 consid. 3.2 con riferimenti). Nel suo memoriale ricorsuale la ricorrente si limita ad affermare che, a suo giudizio, le opinioni divergenti del suo medico curante rifletterebero meglio la sua condizione psichiatrica ma questo non è sufficiente per rimettere in discussione una perizia disposta dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra tante sentenza 9C_717/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 5.2 con riferimento). Il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. Non vi è pertanto alcun motivo per ritenere che il Tribunale cantonale abbia commesso arbitrio fondando il proprio giudizio sugli esiti della perizia pluridisciplinare del SAM del 6 novembre 2014 e sul complemento del 24 marzo 2015. Poiché, alla luce delle censure sollevate dalla ricorrente, l'istruttoria ordinata dall'UAI si è rivelata esente da critiche, non vi è la necessità di procedere come richiesto dalla ricorrente a un nuovo accertamento medico.

E. 5

In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF come manifestamente infondato.

E. 6

Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.